



PROVINCIA DI AREZZO

STATUTO

(Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 21 luglio 2000, modificato con deliberazione del consiglio provinciale n. 198 del 21/12/2000, esecutive ai sensi di legge)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (La provincia)
- Art. 2 (Stemma e gonfalone)
- Art. 3 (Principi generali)
- Art. 4 (Programmazione)
- Art. 5 (Principi in materia di partecipazione)



- Art. 6 (Principi sul procedimento e sull'informazione)
- Art. 7 (Principi in materia di organizzazione amministrativa)
- Art. 8 (Rapporti con le istituzioni ed altri enti)
- Art. 9 (Principi in materia di servizi pubblici provinciali)

TITOLO II

RAPPORTI CON LA COMUNITA', PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

CAPO I - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI DEL VOLONTARIATO

- Art. 10 (Valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni del volontariato)
- Art. 11 (Agevolazioni economiche)
- Art. 12 (Convenzioni)
- Art. 13 (Consultazioni)
- Art. 14 (Consulte)
- Art. 15 (Consulta delle comunità straniere)
- Art. 16 (Commissione per le pari opportunità)

CAPO II - ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

- Art. 17 (Istanze e petizioni)
- Art. 18 (Esame delle istanze e delle petizioni)
- Art. 19 (Iniziativa popolare)



Art. 20 (Limiti dell'iniziativa popolare)

Art. 21 (Copertura finanziaria)

Art. 22 (Ammissibilità ed esame della proposta di iniziativa popolare)

CAPO III - CONSULTAZIONI POPOLARI REFERENDUM CONSULTIVO, PROPOSITIVO, ABROGATIVO

Art. 23 (Referendum)

Art. 24 (Giudizio di ammissibilità del referendum)

Art. 25 (Disposizioni comuni sul referendum)

TITOLO III PROCEDIMENTO, INFORMAZIONE, PUBBLICITA' E ACCESSO, DIFENSORE CIVICO

CAPO I - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 26 (Disciplina del procedimento e dell'accesso)

Art. 27 (Ordine di trattazione delle pratiche)

Art. 28 (Responsabile del procedimento)

Art. 29 (Partecipazione al procedimento)

Art. 30 (Pareri)

Art. 31 (Istruttoria pubblica)

Art. 32 (Accordi)

CAPO II - PUBBLICITA' - INFORMAZIONE - DIRITTO DI ACCESSO

Art. 33 (Pubblicazione di atti)



Art. 34 (Diritto di accesso)

Art. 35 (Ufficio relazioni con il pubblico)

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

Art. 36 (Funzione ed ambito di operatività)

Art. 37 (Requisiti per l'elezione)

Art. 38 (Modalità di elezione)

Art. 39 (Posizione giuridica)

Art. 40 (Poteri del difensore civico)

Art. 41 (Utilizzo del difensore civico provinciale da parte dei comuni)

TITOLO IV ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 42 (Organi della provincia)

CAPO I - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 43 (Il consiglio provinciale)

Art. 44 (Organi del consiglio)

Art. 45 (Autonomia del consiglio)

Art. 46 (Competenze del consiglio)

Art. 47 (Composizione e durata in carica)

Art. 48 (Entrata in carica dei consiglieri)

Art. 49 (Norme sulla trasparenza dell'operato degli eletti)

Art. 50 (Prerogative e diritti dei consiglieri)



- Art. 51 (Dimissioni e decadenza dei consiglieri)
- Art. 52 (Incompatibilità fra consigliere provinciale e assessore).
- Art. 53 (Il presidente del consiglio)
- Art. 54 (Vice presidenti del consiglio)
- Art. 55 (Ufficio di presidenza)
- Art. 56 (Gruppi consiliari)
- Art. 57 (Conferenza dei capigruppo)
- Art. 58 (Prima seduta del consiglio)
- Art. 59 (Elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza)
- Art. 60 (Programmazione dei lavori del consiglio - ordine del giorno)
- Art. 61 (Convocazione e presidenza del consiglio)
- Art. 62 (Validità delle sedute e delle deliberazioni - modalità di votazione)
- Art. 63 (Commissioni consiliari permanenti)
- Art. 64 (Poteri delle commissioni permanenti)
- Art. 65 (Commissioni speciali)
- Art. 66 (Commissioni di controllo e garanzia)
- Art. 67 (Commissioni d'indagine)
- Art. 68 (Pubblicità delle sedute)
- Art. 69 (Regolamento del consiglio)

CAPO II - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Art. 70 (Il presidente della provincia)
- Art. 71 (Competenze del presidente della provincia)
 - Art. 72 (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della provincia e decadenza della giunta)
- Art. 73 (Vice presidente della provincia)



CAPO III - LA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 74 (La giunta provinciale e le sue competenze)

Art. 75 (Comunicazione al consiglio dei componenti la giunta ed approvazione del documento di indirizzo generale di governo)

Art. 76 (Mozione di sfiducia)

Art. 77 (Posizione della questione di fiducia)

Art. 78 (Revoca di assessori)

Art. 79 (Dimissioni degli assessori)

Art. 80 (Sostituzione di componenti della giunta)

Art. 81 (Organizzazione interna della giunta)

Art. 82 (Convocazione e funzionamento della giunta)

Art. 83 (Pubblicità degli atti)

Art. 84 (Regolamento della giunta)

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 85 (Attività regolamentare in materia di organizzazione)

Art. 86 (Titolarità delle unità organizzative)

Art. 87 (Competenze dei dirigenti)

Art. 88 (Incarichi di direzione e di alta specializzazione a tempo determinato)

Art. 89 (Conferenza dei dirigenti)

Art. 90 (Segretario generale)

Art. 91 (Vice segretario generale)

Art. 92 (Direzione generale)



TITOLO VI DECENTRAMENTO E COLLABORAZIONE CON I COMUNI

CAPO I - CIRCONDARI

Art. 93 (Circondari)

Art. 94 (Funzioni dei circondari)

CAPO II - RAPPORTI CON I COMUNI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 95 (Conferenza provincia-comuni)

Art. 96 (Attività di coordinamento)

Art. 97 (Convenzioni)

Art. 98 (ConSORZI)

Art. 99 (Accordi di programma)

Art. 100 (Mozioni comunali)

Art. 101 (Iniziativa comunale)

Art. 102 (Referendum sulla proposta di iniziativa comunale)

TITOLO VII SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

Art. 103 (Servizi pubblici provinciali)

Art. 104 (Programmazione e controllo)

Art. 105 (Nomina di amministratori o rappresentanti negli enti)

Art. 106 (Revoca di amministratori)



- Art. 107 (Affidamento di servizi in concessione)
- Art. 108 (Aziende speciali)
- Art. 109 (Istituzioni)
- Art. 110 (Partecipazione della provincia a società di capitali)

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 111 (Gestione finanziaria e contabile)
- Art. 112 (Programmazione finanziaria)
- Art. 113 (Bilancio pluriennale)

- Art. 114 (Bilancio annuale)
- Art. 115 (Rendiconto della gestione)
- Art. 116 (Forme di controllo interno di gestione)
- Art. 117 (Collegio dei revisori dei conti)

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 118 (Revisione dello statuto provinciale)
- Art. 119 (Verifica statuto e regolamenti)



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (La provincia)

- 1 - La comunità provinciale aretina costituisce la provincia di Arezzo e ne è il fondamento.
La provincia è ente locale soggetto di autonomia riconosciuto dalla costituzione della repubblica italiana, costituito su base territoriale, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
La provincia è ente locale intermedio tra comune e regione, ha autonomia statutaria normativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 2 - Il territorio della provincia è costituito dal territorio dei comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella della Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaio, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Piandiscò, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.
- 3 - Lo stemma della provincia di Arezzo, ufficialmente concesso con regio decreto 30 agosto 1914, visto e trascritto nei registri della consulta araldica



il 29 novembre 1914, è il seguente:

"(...)inquartato, al primo per la rappresentazione del fiume Arno, di azzurro alla pianura erbosa e seduto sopra di essa un vecchio, di carnagione, tenente un remo nella destra e colla sinistra appoggiata ad un'urna dalla quale sgorga il fiume, il tutto al naturale; il remo appoggiato ad uno scudetto di argento al giglio di rosso sbocciato; al secondo campo di cielo al monte Falterona; al terzo di Val di Chiana che è d'oro al bue, di pelo bianco, fermo; al quarto per la rappresentazione del fiume Tevere, ed è di azzurro alla pianura erbosa e seduto sopra di essa un vecchio, di carnagione, rivoltato, tenente nella sinistra un remo e la destra appoggiata ad un'urna dalla quale sgorga il fiume Tevere, il tutto al naturale; il remo appoggiato ad uno scudetto d'argento alla gemella posta in banda e racchiusa dalla leggenda + S.P.Q.R. il tutto di rosso; sul tutto di Arezzo, che è: d'argento al cavallo di nero spaventato e rivoltato. Motto: INTRA TEVERO ET ARNO. Lo scudo sarà sormontato dalla corona della provincia (...)"

- 4 - La provincia di Arezzo è stata decorata di medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana (gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 149 del 31 maggio 1984) con la seguente motivazione:

"provincia di Arezzo. - territorio ove intensa si svolse la resistenza antinazifascista, la provincia di Arezzo - nel corso di dodici mesi - fu teatro di irriducibile opposizione al nemico occupante da parte di agguerrite formazioni armate e delle patriottiche popolazioni di città e campagne sui monti e nelle valli: Le operazioni di dura guerriglia partigiana alimentate e sorrette da coraggiosa e spesso cruenta ostilità popolare, comportano l'impegno di ingenti forze nemiche, a controllo di una vasta zona delle retrovie e a protezione di importanti comunicazioni, sul tergo degli schieramenti germanici. Le gravi perdite umane e di beni, inflitte e subite, testimoniano di sacrifici, distruzioni e sofferenze immani di combattimenti e popolazioni, di generoso sangue versato nell'«aretino», con eminente valore, in un periodo tragico per le sorti della patria: Arezzo 9 settembre 1943 - 3 ottobre 1944".



Art. 2

(Stemma e gonfalone)

- 1 - Lo stemma e il gonfalone sono definiti e assegnati alla provincia secondo le norme di legge.
- 2 - La provincia può apporre il proprio stemma sugli edifici, sugli atti e sui documenti pubblici, in base alle disposizioni del regolamento del consiglio, il quale disciplina altresì l'uso del gonfalone nelle cerimonie e nelle manifestazioni pubbliche.
- 3 - E' fatto divieto di riprodurre lo stemma o il gonfalone per fini commerciali o nelle competizioni elettorali. La provincia può autorizzare l'uso da parte di terzi di tali riproduzioni, secondo le procedure e alle condizioni definite dal regolamento del consiglio, quando sussistano particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario.

Art. 3

(Principi generali)

- 1 - La provincia ispira il proprio indirizzo politico e amministrativo alle finalità politiche e sociali della costituzione ed ai principi generali contenuti nello statuto della regione toscana e nella carta europea dell'autonomia locale; attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, efficienza ed imparzialità; organizza la propria attività in modo da garantire i diritti dei cittadini alla partecipazione e all'informazione; promuove, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie competenze azioni e interventi per il conseguimento delle pari opportunità tra uomo e donna, senza distinzione alcuna di razza, lingua, religione, opinione politica, nazionalità, condizione sociale.
- 2 - La provincia opera per stabilire, secondo il principio di solidarietà, forme



di cooperazione con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee e internazionali.

- 3 - La provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dallo stato e dalla regione.

La provincia riconosce e fa proprio il principio della sussidiarietà.

La provincia riconosce e favorisce le iniziative dei cittadini singoli o associati che rientrino nell'ambito delle proprie finalità, principi e programmi, indicando nel regolamento criteri di verifica e di controllo.

Art. 4

(Programmazione)

La provincia, ente intermedio tra comune e regione, assume la programmazione come metodo ispiratore della propria attività e dei rapporti con altri soggetti ed enti, sulla base degli obiettivi generali indicati dalla regione.

Art. 5

(Principi in materia di partecipazione)

1 - La provincia riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini alla determinazione degli indirizzi e delle scelte, nonché alla verifica dell'azione amministrativa, quale elemento qualificante dello sviluppo democratico.

Considera, a tale scopo, con favore la costituzione di ogni ente o associazione diretta a concorrere con metodo democratico all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità provinciale.

- 2 - La provincia, nell'esercizio delle sue funzioni, ai fini del concreto esercizio della partecipazione, promuove e garantisce la consultazione della cittadinanza, degli enti locali, delle formazioni sociali e degli altri



organismi della società.

- 3 - Salvo quanto diversamente previsto in ordine a specifici istituti, ai fini dell'esercizio dei diritti di partecipazione, sono considerati cittadini i residenti nei comuni della provincia che abbiano compiuto i sedici anni di età, ivi compresi gli stranieri e gli apolidi.

Art. 6

(Principi sul procedimento e sull'informazione)

- 1 - La provincia informa i propri procedimenti amministrativi ai principi di trasparenza, partecipazione, responsabilità, semplicità e tempestività.
- 2 - Al fine di assicurare la massima pubblicità e la più completa informazione dei cittadini sull'organizzazione e sull'attività della provincia e degli enti od organismi da essa promossi o ai quali partecipa, nonché sui servizi da essa resi direttamente o indirettamente, la provincia ricorre ai mezzi di volta in volta più idonei, offerti dalle moderne tecnologie della comunicazione.

Art. 7

(Principi in materia di organizzazione amministrativa)

- 1 - Gli organi rappresentativi esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'attività di indirizzo politico-amministrativo della provincia e di vigilanza sulla sua attuazione.
- 2 - L'attività di gestione e le scelte operative volte ad attuare gli indirizzi di cui al primo comma, competono ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 3 - L'organizzazione degli uffici della provincia, disciplinata dallo statuto e da apposito regolamento, è finalizzata al buon andamento, all'efficienza, all'efficacia, all'imparzialità ed alla trasparenza



dell'attività amministrativa.

Art. 8
(Rapporti con le Istituzioni ed altri Enti)

- 1 - La provincia favorisce ogni forma di collaborazione con l'unione europea, con lo stato, la regione, i comuni e gli altri enti pubblici.
- 2 - In particolare la provincia promuove e coordina forme di collaborazione con i comuni e con le comunità montane e fra i comuni.
- 3 - La provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, assume come metodo la consultazione e può organizzare a tale scopo conferenze di programmazione con i comuni.

Art. 9
(Principi in materia di servizi pubblici provinciali)

I servizi pubblici sono gestiti dalla provincia con criteri di economicità che assicurino l'efficacia ed adeguati livelli qualitativi delle prestazioni, l'effettivo soddisfacimento delle esigenze degli utenti e l'informazione degli stessi sui loro diritti, nonché sulle condizioni e le modalità di accesso ai servizi medesimi.



TITOLO II
RAPPORTI CON LA COMUNITA', PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ISTITUTI
DI DEMOCRAZIA DIRETTA

CAPO I
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE
ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI DEL VOLONTARIATO

Art. 10
(Valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni del
volontariato)

La provincia valorizza gli enti e le libere forme associative senza scopo di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato operanti nel suo territorio.

Art. 11
(Agevolazioni economiche)

Ai soggetti di cui all'articolo precedente possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative, opere o progetti specifici di rilevante interesse della comunità provinciale, e sono garantite agevolazioni per l'accesso alle strutture ed ai servizi provinciali.

Art. 12
(Convenzioni)



Con le associazioni e le organizzazioni del volontariato, che diano garanzie di serietà e di capacità organizzativa, la provincia può stipulare convenzioni per lo svolgimento di iniziative, di attività e di servizi di rilevante utilità sociale.

Art. 13
(Consultazioni)

La provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, consulta le formazioni e le espressioni sociali, culturali ed economiche presenti nella società civile ed operanti nel proprio territorio sulle questioni ed atti cui esse siano direttamente interessate, secondo modalità tali comunque da evitare l'ingiustificato rallentamento dell'azione amministrativa, stabilite dai regolamenti interni del consiglio e della giunta in ordine alle rispettive competenze.

Art. 14
(Consulte)

Il consiglio può costituire, per un periodo di tempo non superiore al mandato amministrativo, consulte di settore, con funzioni di proposta e di stimolo per gli atti di competenza del consiglio. L'atto costitutivo ne specifica i criteri di composizione, la rappresentatività e i poteri.

Art.15
(Consulta delle comunità straniere)

La provincia attua politiche di solidarietà nei confronti dei cittadini stranieri regolari, che legalmente vivono e lavorano nel territorio provinciale, e ne



favorisce una civile convivenza ed integrazione.

A tale scopo il consiglio provinciale può istituire una consulta delle comunità straniere.

Il regolamento del consiglio ne disciplina i compiti, la composizione ed il funzionamento.

Art. 16

(Commissione per le pari opportunità)

- 1 - E' istituita la commissione per le pari opportunità con la funzione di promuovere, nell'ambito delle competenze della provincia, azioni positive per il conseguimento di pari opportunità uomo-donna.
- 2 - La composizione della commissione è stabilita dal regolamento del consiglio provinciale.
- 3 - La commissione è presieduta da una donna consigliere provinciale, alla quale il presidente della provincia può delegare lo svolgimento di proprie funzioni ed il compimento di specifici atti inerenti le materie di competenza della commissione.
- 4 - La commissione per le pari opportunità deve essere consultata preventivamente su ogni atto programmatico avente ad oggetto la formazione professionale, il mercato del lavoro e le iniziative per il conseguimento delle pari opportunità uomo-donna.
- 5 - La commissione può proporre al consiglio, alla giunta ed al presidente della provincia l'adozione di atti e provvedimenti.
- 6 - Il presidente della commissione ha facoltà di partecipare alle riunioni di tutte le commissioni consiliari con diritto di parola.
- 7 - Per lo svolgimento della propria attività la commissione può avvalersi della collaborazione degli uffici provinciali e dispone di apposita struttura.



CAPO II

ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 17 **(Istanze e petizioni)**

- 1 - Nel rispetto dei principi posti dallo statuto, il regolamento sulla partecipazione disciplina il diritto dei cittadini, singoli o associati, di presentare, ai fini della migliore tutela dell'interesse collettivo, istanze e petizioni dirette a richiamare l'attenzione su questioni di interesse della comunità, in merito alle quali viene richiesto l'intervento dell'amministrazione.
- 2 - Le istanze e le petizioni possono riguardare qualsiasi argomento sul quale gli organi della provincia hanno competenza.
- 3 - Esse sono indirizzate al presidente della provincia, il quale le trasmette all'organo competente per materia, dandone comunque notizia al consiglio.

Art. 18 **(Esame delle istanze e delle petizioni)**

- 1 - I regolamenti della giunta e del consiglio determinano le garanzie per una tempestiva presa in esame delle istanze e delle petizioni, prevedendo, nel caso di adozione da parte dell'amministrazione di atti ad esse conseguenti, forme di contraddittorio con i presentatori. A tal fine, qualora le istanze e le petizioni siano collettive, esse debbono indicare due cittadini rappresentanti dei firmatari, cui andrà anche indirizzata qualsiasi comunicazione in merito alle stesse.
- 2 - Le istanze e le petizioni riguardanti materie di competenza del presidente della provincia e della giunta devono ricevere risposta motivata entro e non



oltre trenta giorni dalla presentazione. Quelle di competenza del consiglio devono ricevere risposta motivata entro e non oltre sessanta giorni dalla loro presentazione.

- 3 - Qualora le istanze e le petizioni che riguardino materie di competenza del consiglio siano sottoscritte da almeno trecento cittadini, esse sono discusse entro sessanta giorni dalla loro presentazione in seduta, cui sono invitati a partecipare con diritto di parola i rappresentanti dei firmatari.

Art. 19 (Iniziativa popolare)

- 1 - L' iniziativa popolare per l'adozione dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del consiglio è esercitata mediante la presentazione da parte di 500 cittadini di un articolato o di un testo di deliberazione, accompagnato da relazione illustrativa.
- 2 - Le modalità della raccolta e della verifica delle firme e della presentazione della proposta sono disciplinate dal regolamento.
- 3 - Il regolamento prevede altresì le forme e le modalità della collaborazione degli uffici provinciali, al fine di fornire ai promotori un adeguato supporto tecnico ed informativo per la redazione della proposta.

Art. 20 (Limiti dell' iniziativa popolare)

- 1 - Non possono essere oggetto di iniziativa popolare:
 - a) il regolamento interno del consiglio;
 - b) il bilancio ed i provvedimenti concernenti applicazione di tributi e fissazione di tariffe;
 - c) gli atti normativi ed i provvedimenti amministrativi concernenti il



- personale della provincia o di enti, aziende, istituzioni dipendenti;
- d) la contrazione di mutui e le emissioni di prestiti obbligazionari;
 - e) gli acquisti e le alienazioni di immobili e le relative permuta, l'affidamento di appalti e concessioni;
 - f) le elezioni, le nomine, le revoche, le decadenze;
 - g) gli atti vincolati meramente esecutivi di disposizioni di legge o di regolamento.
- 2 - Non è ammessa l'iniziativa di atti o regolamenti tendente a restringere o mettere altrimenti in discussione i diritti delle minoranze etniche e religiose e la loro tutela.

Art. 21 (Copertura finanziaria)

- 1 - La proposta di iniziativa popolare la cui approvazione comporti nuove o maggiori spese deve indicare, a pena di inammissibilità, i mezzi per farvi fronte.
- 2 - A tale scopo, il regolamento prevede garanzie affinché gli uffici provinciali forniscano ai promotori la più ampia collaborazione, nonché speciali agevolazioni per l'accesso a tutti i dati e le informazioni necessarie.

Art. 22 (Ammissibilità ed esame della proposta di iniziativa popolare)

- 1 - Il giudizio sull'ammissibilità della proposta è svolto dall'organo di cui al successivo art. 24, in contraddittorio con una delegazione di due rappresentanti dei promotori. Può essere dichiarata l'inammissibilità della



- proposta solo per motivi di legittimità.
- 2 - La proposta di iniziativa popolare è discussa dal consiglio, nel testo dei proponenti, non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione.
 - 3 - Qualora entro tale termine sulla proposta non sia stata adottata alcuna determinazione, essa è iscritta di diritto all'ordine del giorno del consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

CAPO III
CONSULTAZIONI POPOLARI
REFERENDUM CONSULTIVO, PROPOSITIVO, ABROGATIVO

Art. 23
(Referendum)

- 1 - Il presidente della provincia indice referendum quando ne sia fatta richiesta da tanti elettori che rappresentino almeno il 10% del corpo elettorale provinciale, qualora si tratti di referendum abrogativo, e, di almeno il 5%, qualora si tratti di referendum propositivo.
- 2 - Il referendum può essere richiesto in ordine ad argomenti di fondamentale ed esclusivo interesse della comunità su cui il consiglio ha competenza deliberativa, salvo che sugli atti indicati all'art. 20.

Il referendum deve riguardare materie di interesse provinciale e non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

- 3 - Il risultato della consultazione è vincolante per l'amministrazione se vi ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 4 - Il consiglio discute l'esito della consultazione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati. Entro ulteriori sessanta giorni il consiglio



delibera sulla materia oggetto del referendum propositivo e consultivo adottando atti conseguenti all'esito referendario e, nel caso di referendum abrogativo, adottando provvedimenti coerenti con l'esito della consultazione.

Art. 24

(Giudizio di ammissibilità del referendum)

- 1 - Il giudizio di ammissibilità del referendum provinciale è svolto, anteriormente alla raccolta delle firme da parte dei promotori, dal comitato dei garanti, secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento, nell'ambito dei principi fissati dallo statuto. La preventiva richiesta del comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno 500 elettori residenti in comuni della provincia.
- 2 - Il comitato dei garanti è composto dal segretario generale della provincia, dal difensore civico provinciale e da un membro nominato dal consiglio, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, all'interno di una terna di nominativi scelti tra avvocati, notai, magistrati e professori universitari in materie giuridiche.
- 3 - Il regolamento prevede che il giudizio di ammissibilità si svolga in contraddittorio con i promotori.
- 4 - Il comitato dei garanti può concordare con i promotori le modifiche del quesito che si siano rivelate necessarie all'unico fine di renderlo ammissibile.
- 5 - Può essere deliberata l'inammissibilità del referendum esclusivamente per motivi di legittimità.

Art. 25

(Disposizioni comuni sul referendum)



- 1 - Hanno diritto a partecipare al referendum gli iscritti alle liste elettorali dei comuni della provincia.
- 2 - Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il regolamento disciplina le modalità della presentazione della proposta referendaria compresa la più ampia, completa e tempestiva informazione dei cittadini.

TITOLO III
PROCEDIMENTO, INFORMAZIONE, PUBBLICITA' E ACCESSO, DIFENSORE
CIVICO

CAPO I
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 26
(Disciplina del procedimento e dell'accesso)

La disciplina generale del procedimento amministrativo e dei diritti di informazione e di accesso è dettata dal regolamento, in armonia con i principi della legge statale e nel rispetto di quelli di cui allo statuto.

Art. 27
(Ordine di trattazione delle pratiche)

- 1 - La presentazione di domande atte a dare avvio al procedimento è annotata nel protocollo provinciale.
- 2 - L'esame delle domande e la trattazione delle relative pratiche avviene



secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo casi di particolare urgenza.

- 3 - La qualifica di particolare urgenza ad una pratica viene attribuita dalla giunta provinciale, su istanza del presentatore.

Art. 28

(Responsabile del procedimento)

- 1- Il responsabile del procedimento ne cura l'istruttoria dall'avvio sino all'emanazione del provvedimento finale, ovvero, se si tratta di provvedimento di competenza del consiglio, della giunta o del presidente, fino alla presentazione all'organo competente dello schema di provvedimento completato in ogni sua parte.
- 2- La responsabilità del procedimento, dal suo avvio fino all'emanazione del provvedimento finale, ovvero alla trasmissione degli atti all'organo competente per la sua adozione, non può essere frazionata fra più soggetti.

Art. 29

(Partecipazione al procedimento)

- 1 - Hanno diritto di partecipare al procedimento tutti i soggetti comunque interessati dal provvedimento finale o dai suoi effetti, ivi compresi gli enti ed i comitati portatori di interessi diffusi coinvolti nel procedimento.
- 2 - I soggetti portatori di interesse giuridicamente rilevante hanno diritto:
 - a) di accedere a tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia attraverso procedure semplificate, con le sole eccezioni di cui all'art. 34;
 - b) di assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni ed agli accertamenti tecnici volti a verificare fatti rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale;



- c) di presentare memorie e produrre documenti;
- d) di essere ascoltati, personalmente o tramite loro rappresentanti, dal responsabile del procedimento. Di tali audizioni deve essere formato apposito verbale.

Art. 30 (Pareri)

- 1 - Ove nel procedimento sia prevista l'acquisizione di pareri, salvo quanto previsto dalla legge o dai regolamenti statali e regionali, i termini, decorrenti dalla comunicazione dell'atto, entro cui gli stessi debbono essere resi, sono fissati in sessanta giorni.
Trascorso tale termine, l'organo richiedente procederà indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 31 (Istruttoria pubblica)

- 1 - Al fine di acquisire conoscenze ed elementi di valutazione in vista dell'esercizio delle proprie funzioni per iniziative che rientrino nelle categorie individuate dal regolamento, si può procedere a istruttoria pubblica.
- 2 - A tale scopo, sono indette, previo pubblico avviso, con le modalità previste dal regolamento, apposite riunioni cui possono partecipare, oltre ai promotori dell'iniziativa, le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sociali e di categoria interessate.
Chiunque vi abbia interesse può far pervenire per iscritto proposte, osservazioni, memorie e documenti.
- 3 - Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento e della verbalizzazione



delle conclusioni delle riunioni di cui al comma precedente.

Art. 32 (Accordi)

- 1 - La provincia può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di provvedimenti ad essa spettanti, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questi.
- 2 - Nei casi di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento, nei modi previsti dal regolamento, dà comunicazione dell'intenzione di procedere all'accordo, ai soggetti interessati.
L'accordo non può essere concluso quando taluno di questi ultimi vi faccia opposizione, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.

CAPO II PUBBLICITA' - INFORMAZIONE - DIRITTO DI ACCESSO

Art. 33 (Pubblicazione di atti)

Nella sede della provincia è previsto l'albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, statuto e regolamenti.
L'elenco degli atti, provvedimenti e avvisi è pubblicato periodicamente su rete telematica.



Art. 34 **(Diritto di accesso)**

- 1 - Tutti gli atti e i documenti della provincia sono pubblici e chiunque abbia interessi giuridicamente rilevanti ha diritto di accedere ad essi, nonché alle informazioni di cui l'amministrazione provinciale sia in possesso.
- 2 - Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono disposti con provvedimento motivato soltanto nei casi stabiliti nel regolamento.
- 3 - E' fatto comunque salvo il diritto degli interessati di accedere agli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridicamente rilevanti.

Art. 35 **(Ufficio relazioni con il pubblico)**

L'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) ha il compito di fornire le informazioni relative all'esercizio del diritto di accesso, nonché alle modalità di svolgimento e ai termini dei procedimenti amministrativi provinciali, individuandone o comunicandone il responsabile. L'ufficio provvede altresì a garantire risposta alle domande di esame e di copia degli atti e dei documenti della provincia secondo quanto previsto dal regolamento.

CAPO III **DIFENSORE CIVICO**



Art. 36
(Funzione ed ambito di operatività)

- 1 - Il difensore civico, quale garante dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, agisce a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apoliti, enti e formazioni sociali, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità previste dal regolamento.
- 2 - Il difensore civico opera nei confronti dell'amministrazione provinciale, delle aziende speciali, istituzioni ed enti da essa controllati, nonché dei concessionari di pubblico servizio, intervenendo, anche di propria iniziativa, nei casi di inerzie, ritardi, omissioni od illegittimità che si verificano nel corso del procedimento.
- 3 - Per l'esercizio delle proprie funzioni, il difensore civico si avvale di un apposito ufficio, da lui stesso dipendente, la cui composizione e dotazione organica è determinata dal regolamento.

Art. 37
(Requisiti per l'elezione)

- 1 - Il difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere provinciale, dotati di elevata competenza giuridico-amministrativa, comprovata da titoli di studio e da esperienza professionale.
- 2 - Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
 - a) i membri che rivestono una carica pubblica elettiva;
 - b) i membri del comitato regionale di controllo, gli amministratori di enti,



istituti e aziende pubbliche;

c) gli amministratori di enti a partecipazione pubblica nonché libero professionisti che abbiano rapporti di lavoro anche occasionali con la provincia;

d) i dipendenti della provincia in servizio;

e) i candidati non eletti nell'ultima elezione del consiglio provinciale.

3 - Il difensore civico non può ricoprire qualsiasi incarico di direzione in partiti o movimenti politici.

Art. 38

(Modalità di elezione)

1 - Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio provinciale a maggioranza dei 3/4 dei componenti nelle prime due votazioni e dei 2/3 dei componenti nelle successive.

2 - Il regolamento prevede le modalità con cui le proposte di candidatura per la carica di difensore civico sono rese pubbliche, affinché su di esse, preventivamente alla discussione in consiglio, possano esprimere le proprie osservazioni le istituzioni, gli organismi, le associazioni interessate, nonché i comuni aderenti alle convenzioni di cui all'art. 41.

3 - Il difensore civico resta in carica per cinque anni e può essere confermato una sola volta.

4 - Il consiglio provinciale può revocare il difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti il consiglio.

Art. 39

(Posizione giuridica)

1 - Il difensore civico esercita la propria funzione in piena autonomia ed



indipendenza. Egli non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza organica

o funzionale dagli organi della provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

- 2 - Il regolamento disciplina le ipotesi di incompatibilità e di decadenza dall'ufficio, nonché i casi e le modalità della revoca del difensore civico.
- 3 - Il regolamento determina altresì il trattamento economico del difensore civico e dei suoi eventuali sostituti.

Art. 40

(Poteri del difensore civico)

- 1 - Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su richiesta degli interessati.
- 2 - Il difensore civico, per lo svolgimento delle proprie funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa può, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio:
 - chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - accedere direttamente alle strutture dell'amministrazione per compiere accertamenti e per l'acquisizione di elementi conoscitivi;
 - chiedere l'esibizione ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento;
 - convocare il responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio competente, al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sui motivi che si frappongono alla tempestiva conclusione della stessa, nonché di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante.
- 3 - Il regolamento prevede e disciplina i poteri esercitabili da parte del difensore civico nei confronti dell'amministrazione provinciale al fine di stimolare gli uffici e gli organi competenti ed eliminare abusi, ritardi,



disfunzioni o illegittimità da esso riscontrate nello svolgimento dell'azione amministrativa, ivi compresa, qualora ne sussistano i presupposti, la promozione dell'azione disciplinare.

Art. 41

(Utilizzo del difensore civico provinciale da parte dei comuni)

- 1 - La provincia, anche su richiesta dei comuni interessati, promuove la stipula di apposite convenzioni affinché essi possano avvalersi del difensore civico

provinciale e delle sue strutture, nonché per l'eventuale istituzione di uffici decentrati del difensore civico provinciale a livello circondariale.

- 2 - Le convenzioni determinano altresì le forme della partecipazione alla spesa relativa da parte delle amministrazioni interessate.

TITOLO IV

ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 42

(Organi della provincia)

- 1 - Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.
- 2 - Le attribuzioni e i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dallo statuto.



CAPO I IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 43 (Il consiglio provinciale)

- 1 - Il consiglio provinciale è diretta espressione della comunità della provincia, che, riunita in corpo elettorale, lo elegge secondo la disciplina stabilita dalla legge.
- 2 - Al consiglio compete il potere di indirizzo politico e amministrativo in virtù della propria funzione di rappresentanza della comunità. Al consiglio compete inoltre il potere di controllo e di verifica dell'indirizzo medesimo, nonché dell'ordinamento delle aziende speciali, delle istituzioni, degli enti, delle associazioni, fondazioni o società di capitali cui la provincia partecipa a qualsiasi titolo.

Nell'esercizio del controllo amministrativo il consiglio si può avvalere, oltre che della struttura dell'ente, anche della collaborazione del collegio dei revisori.

Art. 44 (Organi del consiglio)

Sono organi del consiglio provinciale il presidente del consiglio, l'ufficio di presidenza, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari e la conferenza dei capigruppo.

Art. 45



(Autonomia del consiglio)

- 1 - Il consiglio ha piena autonomia organizzativa e funzionale.
- 2 - Il consiglio, per lo svolgimento della sua attività, dispone di risorse finanziarie e tecniche idonee ad assicurarne il funzionamento. Il regolamento disciplina le forme attraverso le quali assicurare al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Art. 46

(Competenze del consiglio)

- 1 - Le competenze del consiglio sono stabilite dalla legge.
- 2 - Il consiglio provinciale esercita il controllo sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli altri organi provinciali, degli indirizzi generali, dei programmi e dei piani settoriali deliberati. A questo scopo effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione dei programmi e degli atti di indirizzo, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il presidente della provincia è tenuto a riferire almeno annualmente al consiglio sulla propria attività e su quella della giunta.
- 3 - Il regolamento disciplina l'esercizio dei poteri consiliari.

Art. 47

(Composizione e durata in carica)

- 1 - Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alla posizione giuridica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
- 2 - Il consiglio provinciale rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.



Art. 48

(Entrata in carica dei consiglieri)

- 1 - I consiglieri provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
- 2 - La convalida dell'elezione dei consiglieri viene effettuata nella prima adunanza del consiglio provinciale.

Art. 49

(Norme sulla trasparenza dell'operato degli eletti)

- 1 - Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa e in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti e degli assessori nominati dal presidente, ogni componente del consiglio e della giunta è tenuto a rendere pubbliche:
 - a)- la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione o della nomina e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso l'ente:
 - 1)- della propria dichiarazione annuale dei redditi;
 - 2)- di dichiarazione annuale concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società e le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - b)- la propria situazione associativa, mediante dichiarazione annuale che indichi a quali associazioni e organizzazioni sia iscritto, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla riservatezza individuale e secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio.



- c)- le spese effettuate e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
- 2 - Il regolamento del consiglio stabilisce in dettaglio i contenuti della dichiarazione di cui al primo comma, i documenti da allegare e i termini tassativi di presentazione.
 - 3 - Il regolamento del consiglio determina altresì le forme e i tempi secondo cui il presidente del consiglio rende pubbliche la situazione patrimoniale ed associativa e le spese elettorali dichiarate da ciascun componente il consiglio e la giunta, nonché i nominativi di coloro che non abbiano ottemperato nei termini stabiliti agli obblighi di cui al primo comma. Nel regolamento è fissata anche la durata della proroga concessa agli eventuali ritardatari per mettersi in regola.
 - 4 - Trascorsa inutilmente la proroga di cui al terzo comma, il consiglio provinciale, nelle forme e secondo le procedure previste dal regolamento, accerta l'avvenuta violazione dell'obbligo di cui al primo comma e procede, nei confronti del consigliere inadempiente, alla revoca di tutti gli incarichi esterni conferitigli dall'ente.
 - 5 - Se l'accertamento dell'inadempienza di cui al quarto comma riguarda un membro della giunta, è in facoltà del presidente di revocarlo dalla carica.

Art. 50

(Prerogative e diritti dei consiglieri)

- 1 - I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia senza vincolo di mandato.
- 2 - Ciascun consigliere è titolare dei seguenti diritti e poteri:
 - a) diritto di iniziativa sulle materie di competenza del consiglio;
 - b) diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni con le modalità stabilite nel regolamento del consiglio, che prevede termini tassativi entro i quali il presidente della provincia e la giunta sono tenuti a rispondere;
 - c) diritto di ricevere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti



all'ordine del giorno e sulla complessiva attività amministrativa della provincia, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti nonché delle società nelle quali la provincia ha partecipazioni. Tale diritto d'informazione è esercitato secondo la disciplina stabilita nelle leggi, nello statuto della provincia, negli statuti delle aziende e nei rispettivi regolamenti, in modo da non recare pregiudizio al buon andamento dell'attività amministrativa;

d) diritto di esercitare il controllo sugli atti della giunta, con le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto;

e) tutti gli altri diritti e poteri conferitigli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della provincia.

- 3 - Spetta ai consiglieri un gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge e dai regolamenti. Il regolamento del consiglio può, conformemente alla legge, regolamentare la corresponsione di una indennità in luogo del suddetto gettone.

Art. 51

(Dimissioni e decadenza dei consiglieri)

- 1 - Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio dal consigliere interessato.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci non appena adottata dal consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
- 2 - I consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio possono essere dichiarati decaduti con le modalità stabilite dal regolamento.
- 3 - Il consiglio, previo accertamento delle giustificazioni fornite dal consigliere, ne delibera la decadenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nella



stessa seduta, il consiglio provvede, quindi, all'adozione della delibera di surrogazione.

Art. 52

(Incompatibilità fra consigliere provinciale e assessori)

- 1 - La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di assessori.
- 2 - Qualora un consigliere sia nominato assessori dal presidente della provincia cessa dalla carica di consigliere all'atto della nomina ed il consiglio provvede alla delibera di surrogazione.

Art. 53

(Il presidente del consiglio)

- 1 - Il consiglio provinciale elegge il proprio presidente, che lo rappresenta, ne tutela la dignità e le funzioni.
- 2 - Il presidente convoca e presiede il consiglio, ne definisce il calendario delle sedute, determina il programma dei lavori, fissa l'ordine del giorno e garantisce adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
- 3 - Il presidente assicura il buon andamento dei lavori del consiglio, mantiene l'ordine dell'assemblea facendo osservare la legge, lo statuto della provincia e il regolamento del consiglio, dirige e modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato.
- 4 - Il presidente esercita tutte le altre attribuzioni a lui conferite dallo statuto e dal regolamento.



Art. 54
(Vice presidenti del consiglio)

Il consiglio provinciale elegge due vice presidenti, che coadiuvano il presidente del consiglio nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, adempiono alle funzioni di competenza del presidente che dallo stesso vengano a loro delegate.

Art. 55
(Ufficio di presidenza)

- 1 - L'ufficio di presidenza del consiglio è composto dal presidente del consiglio e dai due vice presidenti.
- 2 - L'ufficio di presidenza del consiglio, presieduto e convocato dal presidente del consiglio, garantisce il rispetto delle norme del regolamento del consiglio e provvede alla sua interpretazione, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze, cura l'insediamento e il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari, esamina le questioni ad esso sottoposte dal presidente del consiglio, esercita le altre attribuzioni previste dallo statuto e dal regolamento del consiglio.

Art. 56
(Gruppi consiliari)

- 1 - I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, formati da uno o più



componenti. I gruppi consiliari possono essere costituiti da un minimo di un componente se originati, nella denominazione e nelle composizioni, da una lista elettorale. Negli altri casi i gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di due componenti, dandone comunicazione al presidente del consiglio provinciale nella prima seduta utile del consiglio.

I consiglieri che non intendono continuare a far parte di un gruppo, né aderire ad altro gruppo già costituito e che non raggiungono la soglia minima per la costituzione di un gruppo, entrano a far parte di un unico gruppo misto.

- 2 - Ai capigruppi consiliari è trasmesso, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, l'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta. Ai capigruppi consiliari sono inoltre tempestivamente comunicate le decisioni di annullamento pronunciate dall'organo di controllo.
- 3 - Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture ed attrezzature di supporto, anche di uso promiscuo, idonee a consentire lo svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Per l'attività dei gruppi consiliari è impegnato idoneo personale per il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti scaturenti dall'esercizio del mandato.

Nel bilancio della provincia è previsto uno specifico fondo per il funzionamento dell'attività del consiglio e dei gruppi. Il fondo è finalizzato allo svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi.

Il fondo è determinato annualmente tenendo conto delle linee generali del bilancio, sentita la conferenza dei capigruppi.

La gestione del fondo è disciplinata secondo quanto disposto dal regolamento del consiglio.

Art. 57
(Conferenza dei capigruppi)



- 1 - I capigruppo, nominati dai rispettivi gruppi consiliari costituiscono, insieme con il presidente del consiglio, la conferenza dei capigruppo.
- 2 - La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio.
- 3 - Essa è organo di consulenza del presidente del consiglio e coadiuva quest'ultimo nella determinazione del programma dei lavori del consiglio.
- 4 - La conferenza dei capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti di legge, alle commissioni consiliari permanenti.
- 5 - Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite dal regolamento del consiglio.

Art. 58
(Prima seduta del consiglio)

- 1 - La prima seduta del consiglio deve essere convocata dal presidente della provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2 - La seduta è presieduta dal presidente della provincia. Subito dopo l'elezione del presidente del consiglio, la seduta prosegue sotto la presidenza di quest'ultimo.

Art. 59
(Elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza)

- 1 - Il consiglio provinciale, nella sua prima adunanza, procede all'elezione del presidente del consiglio e dei due vice presidenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento.



- 2 - L'elezione avviene in forma palese per appello nominale. Nella prima votazione risulta eletto il consigliere che consegue la maggioranza dei due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alla provincia; nella seconda votazione risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla provincia; nella terza votazione risulta eletto il consigliere che riceve il maggior numero di voti.
- 3 - All'elezione dei vice presidenti del consiglio si procede subito dopo l'elezione del presidente in un'unica votazione per appello nominale. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Ciascun consigliere vota per un solo candidato.

Art. 60

(Programmazione dei lavori del consiglio - Ordine del giorno)

- 1 - Il consiglio provinciale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, anche attraverso l'eventuale articolazione in sessioni.
- 2 - Il presidente del consiglio, sentito l'ufficio di presidenza, la conferenza dei capigruppo, i presidenti delle commissioni permanenti e il presidente della provincia, definisce il programma dei lavori del consiglio, il quale contiene i principali argomenti che il consiglio tratterà nell'arco di tempo considerato dal programma, nonché, indicativamente, il calendario delle sedute del consiglio medesimo.
- 3 - L'ordine del giorno dei lavori del consiglio è formato dal presidente del consiglio, sentito l'ufficio di presidenza, sulla base del programma dei lavori. Su richiesta motivata del presidente della provincia, il presidente del consiglio inserisce all'ordine del giorno del consiglio della prima seduta gli argomenti indicati dallo stesso presidente della provincia.
- 4 - Il consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno della seduta.
- 5 - Il regolamento del consiglio prevede che apposite sedute o parti di sedute



siano riservate alla discussione delle proposte dei consiglieri, dei gruppi consiliari e delle commissioni permanenti.

- 6 - Le proposte del presidente della provincia o della giunta nelle materie di competenza del consiglio possono essere discusse solo previa sottoposizione al parere della commissione consiliare competente per materia. Il regolamento del consiglio stabilisce termini tassativi entro i quali detti pareri devono essere formulati nonché le modalità per il loro rilascio.

Art. 61

(Convocazione e presidenza del consiglio)

- 1 - Il consiglio provinciale è convocato dal presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due vice presidenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
- 2 - Il presidente è tenuto a convocare il consiglio, entro un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
- 3 - Il presidente del consiglio, nei casi di particolare necessità ed urgenza, può convocare sedute straordinarie del consiglio o integrare l'ordine del giorno di una seduta del consiglio già convocata, con avviso anche telegrafico o telefonico almeno 24 ore prima dell'adunanza.
- 4 - Il consiglio - salvo quanto disposto in ordine alla prima seduta - è presieduto dal presidente del consiglio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due vice presidenti.
- 5 - L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno della seduta, è inviato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto o alla residenza dei consiglieri, almeno otto giorni prima



dell'adunanza. Scaduto tale termine non è ammessa l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti aggiuntivi, salvo le ipotesi di urgenza di cui al comma terzo del presente articolo.

Art. 62

(Validità delle sedute e delle deliberazioni - Modalità di votazione)

- 1 - Le sedute del consiglio provinciale sono validamente costituite con la presenza di sedici consiglieri, computando a tal fine il presidente della provincia.
- 2 - Le deliberazioni sono approvate quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui la legge, lo statuto o il regolamento richiedano una maggioranza qualificata. Non sono computati fra i votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione.
- 3 - Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio provinciale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dalla legge e dal regolamento.
- 4 - Le deliberazioni sono firmate dal presidente del consiglio e dal segretario generale della provincia.

Art. 63

(Commissioni consiliari permanenti)

- 1 - Il consiglio provinciale istituisce commissioni permanenti composte con criteri di proporzionalità fra i gruppi consiliari, secondo le norme del regolamento che ne disciplina il numero, la composizione, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 2 - Ogni consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione. I



capigruppo possono partecipare ai lavori di tutte le commissioni con diritto di parola e di proposta.

- 3 - Al presidente della provincia e ai componenti la giunta può essere richiesto di intervenire alle sedute delle commissioni. Il presidente della provincia - o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente - ha diritto di partecipare alle sedute delle commissioni.

Art. 64

(Poteri delle commissioni permanenti)

- 1 - Le commissioni permanenti, nelle materie di loro competenza e secondo le previsioni del regolamento, esercitano le funzioni referenti, di proposta e redigenti su tutti gli atti di competenza del consiglio e seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e l'andamento della amministrazione provinciale.

Art. 65

(Commissioni speciali)

- 1 - Ove ne ravvisi la necessità, il consiglio provinciale può istituire commissioni speciali incaricate di esaminare specifici argomenti ritenuti di particolare interesse e complessità, e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca e di studio.
- 2 - Le commissioni speciali, formate con criteri di proporzionalità fra i gruppi, sono istituite con delibera del consiglio adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 3 - Delle commissioni possono esser chiamati a far parte, senza diritto di voto, consulenti e tecnici interni ed esterni alla provincia.
- 4 - Le commissioni riferiscono al consiglio provinciale i loro risultati con



rapporto scritto entro il termine indicato dalla delibera istitutiva.

Art. 66
(Commissioni di controllo e garanzia)

E' istituita la commissione di controllo e garanzia, che è presieduta da un consigliere di opposizione.

I compiti, la composizione ed il funzionamento della commissione, sono disciplinati dal regolamento del consiglio.

Art. 67
(Commissioni d'indagine)

- 1 - Qualora un quarto dei componenti il consiglio lo richieda, il consiglio provinciale è tenuto ad istituire commissioni d'indagine sulla attività della amministrazione provinciale, secondo le modalità e la disciplina stabilite nel regolamento del consiglio.
- 2 - I dirigenti e i funzionari responsabili degli uffici provinciali hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso.
- 3 - Alle commissioni d'indagine, formate con criteri di proporzionalità fra i gruppi, si applica il comma 4 dell'articolo 65.

Art. 68
(Pubblicità delle sedute)

- 1 - Le sedute del consiglio sono pubbliche.
- 2 - Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta



riservata.

- 3 - Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio provinciale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

Art. 69
(Regolamento del consiglio)

La specifica disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del consiglio provinciale, delle sue commissioni e degli altri organi che lo compongono, è contenuta nel regolamento del consiglio, approvato, o modificato, a maggioranza assoluta.

CAPO II
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 70
(Il presidente della provincia)

- 1 - Il presidente della provincia, eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente, che rappresenta nei confronti dei terzi.
- 2 - Il presidente della provincia è membro del consiglio provinciale.
- 3 - Il presidente della provincia presta giuramento di osservare lealmente la costituzione davanti al consiglio nella seduta di insediamento.



Art. 71

(Competenze del presidente della provincia)

1 - Compete al presidente della provincia, in virtù della sua funzione di rappresentante della comunità, il potere di indirizzo politico e amministrativo.

Il presidente della provincia:

- a) propone al consiglio gli indirizzi generali di governo;
- b) nomina e revoca gli assessori;
- c) convoca e presiede la giunta;
- d) promuove, dirige e coordina l'attività amministrativa della giunta e degli assessori, e ne è responsabile;
- e) può conferire a ciascun assessore attribuzioni e deleghe, nonché provvedere alla loro revoca;
- f) può avocare a sé o alla competenza della giunta l'esame di questioni o l'adozione di specifici atti che siano stati da lui attribuiti o delegati agli assessori, nonché revocare, annullare, rimuovere o sospendere gli atti posti in essere dagli assessori nell'esercizio delle attribuzioni e delle deleghe a loro conferite;
- g) dirime tutti i conflitti di competenza fra gli organi provinciali;
- h) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio, sottoponendo all'esame ed all'approvazione di questo, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento del consiglio, i provvedimenti che ritiene opportuni;
- i) sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
- l) provvede - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio - alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione provinciale;
- m) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla



legge, dal presente statuto e dai regolamenti;

n) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

- 2 - Il presidente della provincia ha la rappresentanza legale dell'ente e può delegarla:
- al vice presidente;
 - agli assessori provinciali per il compimento di atti politici;
 - ai dirigenti per la tutela giurisdizionale dell'ente.

Art. 72

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della provincia e decadenza della giunta)

- 1 - Le dimissioni del presidente della provincia sono indirizzate al consiglio.
- 2 - Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione e determinano la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio. Tali organi sono sostituiti da un commissario fino allo svolgimento delle elezioni ed alla nomina del presidente.
- 3 - L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del presidente comportano di diritto la decadenza dell'intera giunta e lo scioglimento del consiglio.
- 4 - Tali organi rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia.
- 5 - Le funzioni del presidente della provincia, sino alle elezioni, sono svolte dal vice presidente.
- 6 - Lo scioglimento del consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del presidente della provincia e della giunta.



Art. 73
(Vice presidente della provincia)

Il vice presidente della provincia sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, assumendo la rappresentanza legale dell'ente.

CAPO III
LA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 74
(La giunta provinciale e le sue competenze)

- 1 - La giunta collabora con il presidente della provincia nell'amministrazione dell'ente, operando attraverso deliberazioni collegiali.
- 2 - La giunta è composta dal presidente, che la convoca e presiede, e da un massimo di otto assessori, fra cui un vice presidente, nominati dal presidente della provincia.
- 3 - Compete alla giunta:
 - a) l'esecuzione degli indirizzi amministrativi impartiti dal presidente della provincia;
 - b) l'attuazione - secondo le direttive, l'impulso e il coordinamento del presidente della provincia - degli indirizzi generali di governo contenuti nel documento approvato dal consiglio, su proposta del presidente della provincia;
 - c) l'attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
 - d) la deliberazione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze - previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti - del presidente della provincia, del segretario generale o dei funzionari e dirigenti;



e) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

- 4 - La giunta rimane in carica fino alla proclamazione dell'eletto alla carica di presidente.

Art. 75

(Comunicazione al consiglio dei componenti la giunta ed approvazione del documento di indirizzo generale di governo)

- 1 - Il presidente della provincia comunica al consiglio, nella sua prima seduta, i nominativi dei componenti la giunta provinciale e quello del vice presidente della provincia, nonché l'avvenuta accettazione della nomina da parte dei medesimi.
- 2 - Il presidente nomina alla carica di assessori cittadini, in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere.
- 3 - La giunta deve essere formata rispettando i criteri di pari opportunità fra uomini e donne, garantendo comunque la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.
- 4 - Il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio entro trenta giorni dalla prima seduta il documento di indirizzo generale di governo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 5 - Il consiglio approva il documento di indirizzo generale di governo in forma palese e a maggioranza semplice.

Art. 76

(Mozione di sfiducia)

- 1 - Il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di



approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio provinciale, secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio.

- 2 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 3 - Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 77

(Posizione della questione di fiducia)

Il presidente della provincia può chiedere la fiducia del consiglio su una proposta di delibera presentata dal presidente medesimo o dalla giunta, secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio. La mancata approvazione da parte del consiglio comporta l'obbligo immediato di dimissioni per il presidente.

Art. 78

(Revoca di assessori)

Il presidente della provincia può revocare gli assessori con provvedimento motivato, che deve essere comunicato al consiglio nella seduta immediatamente successiva.



Art. 79
(Dimissioni degli assessori)

- 1 - Le dimissioni di singoli o più assessori sono indirizzate per iscritto al presidente della provincia.
- 2 - In ogni caso, le dimissioni sono efficaci dal momento della presa d'atto da parte del presidente della provincia.
- 3 - Subito dopo la presa d'atto delle dimissioni degli assessori, il presidente della provincia provvede alla sua sostituzione, dandone comunicazione al consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 80
(Sostituzione di componenti della giunta)

Il presidente della provincia, qualora uno o più componenti della giunta siano cessati dalla carica per revoca, impedimento permanente o decesso, provvede alla loro sostituzione, dandone comunicazione al consiglio.

Art. 81
(Organizzazione interna della giunta)

- 1 - Le attività di competenza della giunta sono esercitate collegialmente.
- 2 - A ciascun assessore può essere attribuito, da parte del presidente della provincia, l'incarico di seguire settori organici di materie o servizi integralmente considerati.
- 3 - Il presidente può conferire specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza; può inoltre delegare la firma di atti, individuati anche per categorie, che siano riservati dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.



- 4 - Le attribuzioni e le deleghe conferite agli assessori ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal presidente della provincia.

Art. 82

(Convocazione e funzionamento della giunta)

- 1 - La giunta è convocata dal presidente della provincia, ovvero, nei casi di rispettiva assenza o impedimento, nell'ordine, dal vice presidente o da un assessore appositamente delegato dal presidente; è presieduta dal presidente, ovvero, sempre nei casi di rispettiva assenza o impedimento, nell'ordine, dal vice presidente o dall'assessore più anziano per età presente alla seduta.
- 2 - La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 3 - Le riunioni della giunta non sono pubbliche.

Art. 83

(Pubblicità degli atti)

Nel regolamento sono stabilite le forme di pubblicità delle deliberazioni adottate dalla giunta, in modo da assicurarne la più ampia ed effettiva conoscenza da parte della comunità locale.

Art. 84

(Regolamento della giunta)



La specifica disciplina concernente l'organizzazione ed il funzionamento della giunta è contenuta in apposito regolamento interno che la giunta approverà all'unanimità dei suoi componenti.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 85

(Attività regolamentare in materia di organizzazione)

- 1 - In attuazione dei principi di cui all'articolo 7, sulla base dei criteri deliberati dal consiglio, la giunta adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Tali regolamenti sono comunicati dal presidente della provincia al consiglio provinciale nella prima seduta utile.
- 2 - I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano in particolare:
 - a) le procedure di definizione della dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) i livelli di responsabilità in cui si articola la funzione dirigenziale, le relative competenze e le modalità di esercizio;
 - e) le procedure e i criteri di conferimento e di revoca degli incarichi di direzione;
 - f) le procedure e i criteri di conferimento delle collaborazioni esterne;
 - g) l'istituzione di strutture operative temporanee finalizzate all'attuazione di specifici programmi e progetti.



- 3 - Il presidente emana direttive di applicazione dei regolamenti di cui al comma precedente, ovvero direttive di recepimento di leggi e normative che determinino implicazioni di carattere organizzativo.

--

Art. 86

(Titolarietà delle unità organizzative)

- 1 - Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di progetto, è preposto un titolare che è responsabile dell'impiego delle risorse umane nonché delle disponibilità materiali relative all'unità stessa.
- 2 - A detto titolare, indipendentemente dalla formale attribuzione della qualifica dirigenziale, è garantita l'autonomia funzionale, organizzativa e gestionale necessaria allo svolgimento del proprio compito.
- 3 - La suddivisione dei compiti all'interno di ciascun ufficio o servizio è di competenza del titolare ad esso preposto.

Art. 87

(Competenze dei dirigenti)

- 1 - E' garantita e tutelata l'autonomia della dirigenza nell'espletamento dell'attività di gestione amministrativa dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
- 2 - Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
- 3 - Spettano ai dirigenti tutti i compiti non ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le



funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario generale o del direttore generale. Tali attribuzioni possono essere derogate solo espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

- 4 - Il presidente della provincia definisce il contenuto degli incarichi dirigenziali.

Art. 88

(Incarichi di direzione e di alta specializzazione a tempo determinato)

- 1 - Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di qualifica dirigenziale e/o di alta specializzazione, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato.
Il presidente della provincia informa il consiglio provinciale dell'affidamento di tali incarichi nella prima seduta utile.
- 2 - L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del presidente.

Art. 89

(Conferenza dei dirigenti)

Il presidente può istituire la conferenza dei dirigenti determinandone la composizione ed i compiti di coordinamento della struttura amministrativa provinciale e l'eventuale concerto tra gli uffici e servizi.

Art. 90

(Segretario generale)



- 1 - Le attribuzioni e le responsabilità del segretario generale sono stabilite dalla legge e dagli atti di valenza organizzativa dell'ente.
- 2 - Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il segretario provinciale:
 - a) - è nominato e dipende funzionalmente dal presidente;
 - b) - svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi della provincia e dei dirigenti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - c) - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi e dell'ente e ne cura la verbalizzazione;
 - d) - esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal presidente;
 - e) - roga tutti i contratti, nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - f) - quando non istituita la funzione di direzione generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne indirizza e coordina l'attività.
 - g) - adotta, su ordine del presidente, tutti gli atti ed i provvedimenti, anche sostitutivi, necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione.

Art. 91
(Vice segretario generale)

Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e, ove consentito dalle vigenti disposizioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 92
(Direzione generale)



- 1 - Il presidente può istituire, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, la funzione di direzione generale della provincia.
- 2 - Le competenze e le modalità di esercizio della funzione di direzione generale sono definite dal regolamento di organizzazione e dal decreto presidenziale istitutivo.
- 3 - L'incarico di direzione generale non può eccedere il mandato del presidente. Esso può venir revocato dal presidente, previa deliberazione della giunta.

TITOLO VI CIRCONDARI

CAPO I CIRCONDARI

Art. 93 (Circondari)

- 1 - La provincia può istituire i circondari quali circoscrizioni territoriali di decentramento in cui è suddiviso il suo territorio, secondo criteri di omogeneità geografica e di integrazione storica, sociale, culturale ed economica, al fine della più funzionale organizzazione delle attività amministrative e dei servizi di ambito sovracomunale, nonché del più razionale esercizio dell'attività di programmazione.
- 2 - Il numero, la delimitazione territoriale e la denominazione dei circondari sono determinati, sulla base dei criteri e delle finalità di cui al precedente comma, dal consiglio provinciale, previo parere dei consigli dei comuni interessati. Laddove esiste la comunità montana non possono essere istituiti circondari. In tali casi, la provincia promuove forme di collaborazione per far sì che le funzioni del circondario siano svolte



nell'ambito della comunità montana.

- 3 - Il consiglio provinciale, all'atto dell'istituzione dei circondari, ne approva il regolamento di funzionamento.

Art. 94
(Funzioni dei circondari)

In quanto ciò sia funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma del precedente art. 93, il circondario rappresenta tendenzialmente l'ambito nel quale la provincia:

- a) imposta l'attività di programmazione generale e quella di pianificazione territoriale;
- b) attua il decentramento dei servizi, compatibilmente con la natura di questi ultimi e le concrete esigenze di gestione;
- c) provvede, anche mediante il ricorso a forme di collaborazione con i comuni interessati, all'istituzione nel circondario di propri uffici decentrati multifunzionali;

d) coordina la cooperazione tra i comuni del circondario, anche attraverso la promozione di accordi di programma ed altre forme di collaborazione tra gli enti locali in ambito circondariale.

CAPO II
RAPPORTI CON I COMUNI E FORME ASSOCIATIVE



Art. 95
(Conferenza provincia-comuni)

Può essere istituita la conferenza provincia-comuni, la cui composizione e la cui competenza sono determinate dal consiglio provinciale. La conferenza può articolarsi a livello circondariale.

Art. 96
(Attività di coordinamento)

- 1 - La provincia di Arezzo coordina attività e realizza opere di rilevante interesse provinciale sulla base di programmi elaborati in collaborazione con i comuni della provincia.
- 2 - L'attività di coordinamento viene svolta attraverso forme associative e di cooperazione previste dalla legge, nonché attraverso la conferenza di cui all'art. 95.

Art. 97
(Convenzioni)

- 1 - La provincia di Arezzo promuove e partecipa alla stipulazione con i comuni di convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati di rilevanza sovracomunale.
- 2 - A tal fine, sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio, il presidente della provincia attiva le consultazioni dei comuni interessati.
- 3 - La convenzione disciplina le modalità di organizzazione delle funzioni e dei servizi ed è approvata dal consiglio provinciale.
- 4 - Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la



costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 98 (Consorzi)

- 1 - La provincia di Arezzo promuove e partecipa alla costituzione di consorzi con i comuni per la gestione associata di uno o più servizi di rilevanza sovracomunali.
- 2 - Il consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo e lo statuto del consorzio.

Art. 99 (Accordi di programma)

- 1 - Il presidente della provincia promuove o partecipa agli accordi di programma attenendosi, nelle materie di competenza del consiglio, agli indirizzi stabiliti, dal consiglio medesimo.
- 2 - Il presidente della provincia sottoscrive l'accordo di programma previa, nelle materie di competenza del consiglio, deliberazione favorevole del consiglio medesimo. In mancanza di tale deliberazione preventiva, la sottoscrizione dell'accordo deve essere ratificata dal consiglio entro trenta giorni.

Art. 100



(Mozioni comunali)

- 1 - Ogni comune della provincia può presentare mozioni al presidente della provincia su questioni di interesse della comunità comunale, in merito alle quali viene richiesto l'intervento dell'amministrazione.
- 2 - Le mozioni sono discusse nei termini e nei modi previsti dall'art. 17 sulle petizioni popolari.

Art. 101

(Iniziativa comunale)

- 1 - Ogni comune della provincia può proporre alla provincia di Arezzo l'adozione di determinati regolamenti o atti amministrativi con i limiti ed i requisiti previsti dagli articoli 19 e 20 per l'iniziativa popolare.
- 2 - Gli atti proposti sono esaminati nei termini e nei modi previsti dall'art. 18 sull' iniziativa popolare.

Art. 102

(Referendum sulla proposta di iniziativa comunale)

- 1 - Qualora la proposta di iniziativa comunale sia stata respinta, essa può essere sottoposta a referendum popolare su richiesta di dieci consigli comunali della provincia da depositarsi entro quattro mesi dalla deliberazione consiliare di reiezione.
- 2 - La consultazione referendaria ha la stessa forma, la stessa procedura e gli stessi effetti del referendum di iniziativa popolare.



TITOLO VII SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

Art. 103 (Servizi pubblici provinciali)

In attuazione dei principi di cui all'art. 9, il consiglio provinciale determina i criteri per la scelta delle forme più idonee per la gestione dei servizi pubblici provinciali e le forme per il controllo e la verifica dei risultati della gestione.

Art. 104 (Programmazione e controllo)

- 1 - Il consiglio verifica forme di gestione dei singoli servizi, la dimensione e la struttura interna, i relativi piani economici e di investimento.
- 2 - Ogni anno il presidente della provincia presenta al consiglio una relazione sull'andamento della gestione dei singoli servizi.

Art. 105 (Nomina di amministratori o rappresentanti negli enti)

- 1 - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il presidente della provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende, istituzioni, associazioni, fondazioni e società a partecipazione provinciale.
- 2 - Sono eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato ai tre quinti dei componenti, i rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, la cui nomina



sia ad esso espressamente riservata dalla legge.

- 3 - Nella nomina degli amministratori deve essere rispettato il criterio delle pari opportunità, garantendo comunque la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.
- 4 - Ai rappresentanti della provincia in enti, aziende, istituzioni, associazioni, fondazioni e società a partecipazione provinciale si applicano le norme sulla trasparenza dell'operato degli eletti di cui all'art. 49; in caso di loro inadempienza, il presidente della provincia o il consiglio, quando siano da questi nominati, ne dispongono la revoca con le procedure stabilite dal regolamento.

Art. 106

(Revoca di amministratori)

- 1 - I rappresentanti della provincia presso enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione provinciale possono essere revocati dal presidente della provincia nel caso in cui si siano resi responsabili di irregolarità gestionali, di accertate violazioni di norme e di inadempienze agli indirizzi o agli obiettivi fissati dall'ente.
- 2 - Alla sostituzione dei rappresentanti revocati, dimissionari o cessati dalla carica per altra causa, provvede il presidente della provincia entro dieci giorni dal verificarsi della causa che ne ha determinato la cessazione dalla carica.

Art. 107

(Affidamento di servizi in concessione)

- 1 - Le procedure per la scelta dei concessionari per la gestione di servizi pubblici, sono ispirate ai principi della trasparenza e della economicità,



nonché al criterio preminente della capacità imprenditoriale dei concorrenti.

- 2 - Il concessionario garantisce agli utenti tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici.

Art. 108 (Aziende speciali)

- 1 - I servizi pubblici con rilevanza economica ed imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di aziende speciali con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.
- 2 - Le aziende speciali sono dotate di un proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta, il quale stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda.

Art. 109 (Istituzioni)

- 1 - Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio provinciale può istituire organismi strumentali

della provincia, denominati istituzioni, che godono di autonomia amministrativa e finanziaria.

- 2 - L'organizzazione interna e le modalità del funzionamento delle istituzioni sono disciplinate dal proprio regolamento, il quale in particolare, determina:
 - a) il numero dei membri del consiglio di amministrazione, gli eventuali requisiti particolari richiesti per i componenti degli organi, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità;



- b) le modalità di elezione del presidente del consiglio di amministrazione;
 - c) le competenze del presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore e i reciproci rapporti.
- 3 - Il direttore è nominato dalla giunta provinciale in seguito a pubblico concorso, ovvero con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, ovvero scelto fra i dipendenti dell'ente.

Art. 110

(Partecipazione della provincia a Società di capitali)

- 1 - Lo statuto delle società per azioni alle quali la provincia partecipi per la gestione di servizi pubblici e per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, deve prevedere la nomina diretta da parte della provincia di un numero di amministratori e sindaci proporzionale all'entità della partecipazione provinciale e la possibilità dell'ente locale di revocarli in ogni tempo e senza alcuna indennità.
- 2 - Nello statuto delle società per azioni alle quali partecipi la provincia per la gestione di servizi pubblici devono essere previste le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi dell'ente locale, nonché i modi per una completa informazione dei cittadini sui servizi svolti e sull'andamento della gestione.
- 3 - La provincia può altresì liberamente partecipare ad altre società di capitali che svolgono attività di rilevante interesse provinciale.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITA'



Art. 111
(Gestione finanziaria e contabile)

- 1 - La provincia, nel quadro della finanza pubblica e delle disposizioni vigenti, ha autonomia finanziaria.
- 2 - La gestione finanziaria della provincia si svolge secondo le modalità e le competenze definite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Art. 112
(Programmazione finanziaria)

- 1 - La provincia, nell'ambito della propria autonomia impositiva e finanziaria, programma la propria attività in correlazione alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
- 2 - A tale scopo la giunta presenta al consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal progetto di bilancio pluriennale, dal piano triennale e dall'elenco annuale delle opere pubbliche, dalla proposta di piano degli investimenti e dalle proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate.
- 3 - La relazione previsionale e programmatica espone il quadro della situazione economico-finanziaria nel quale la provincia esercita la propria azione amministrativa e ne esplicita gli indirizzi che intende perseguire, individuando gli obiettivi anche in relazione agli obiettivi programmatici e alla legislazione dello stato e della regione.

Art. 113
(Bilancio pluriennale)



- 1 - Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza, di durata pari a quello della regione, contiene le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo considerato, in relazione alla legislazione vigente e agli effetti degli interventi e provvedimenti individuati e programmati nell'esercizio dell'autonomia finanziaria della provincia.
- 2 - Il bilancio pluriennale esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti.
- 3 - Qualsiasi integrazione del piano poliennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 114
(Bilancio annuale)

- 1 - La gestione finanziaria della provincia è basata sul bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, redatto in termini di competenza osservando i principi della veridicità, attendibilità, universalità, unità, integrità, pareggio finanziario, equilibrio economico e pubblicità.
- 2 - Il bilancio annuale costituisce attuazione per il periodo di riferimento del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.



Art. 115 **(Rendiconto della gestione)**

- 1 - I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti ed evidenziati nel rendiconto, costituito da tre distinte parti:
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto economico;
 - c) conto del patrimonio.
- 2 - Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 3 - Il rendiconto è deliberato entro il 30 del mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 116 **(Forme di controllo interno di gestione)**

- 1 - Al fine di valutare la produttività e l'efficienza dell'attività provinciale, sono introdotte forme di controllo di gestione basate sull'adozione di una contabilità analitica, impiegando procedure e tecniche adeguate in relazione alle possibilità delle strumentazioni e delle realtà organizzative.
- 2 - Tali procedure mirano:
 - a) ad una conoscenza delle spese sostenute o da sostenere per la produzione di specifici servizi, con riferimento alle aree di attività in cui si articola l'ente;
 - b) ad una valutazione del grado di efficienza nell'utilizzazione delle



risorse;

c) alla definizione di un programma di attività graduabile in relazione al rapporto tra priorità d'intervento e possibilità finanziarie.

3 - La forma, le procedure ed i criteri per l'attuazione del controllo interno di gestione saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 117

(Collegio dei revisori dei conti)

1 - Il collegio dei revisori è eletto dal consiglio provinciale nel rispetto della legge. I membri del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti secondo il criterio della capacità professionale, da dimostrare con apposito curriculum. I criteri suddetti devono essere resi pubblici in forma adeguata.

2 - Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza dei revisori sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

3 - Il collegio dei revisori attua la revisione della gestione economico-finanziaria volta alla verifica dei risultati gestionali sia dell'ente nel suo complesso che di singoli segmenti organizzativi. A tale scopo, il collegio dei revisori ha diritto di ricevere gli ordini del giorno di convocazione del consiglio, di accedere agli atti e ai documenti dell'ente e di avvalersi delle strumentazioni contabili e procedurali, anche informatizzate, della provincia.

4 - Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dalla legge. Esso verifica inoltre l'osservanza, da parte dell'ente, degli indicatori di efficacia e di efficienza istituiti, nell'ambito del controllo economico

interno, ai sensi dell'art. 116. Nello svolgimento delle proprie funzioni il collegio dei revisori è tenuto al segreto professionale.

5 - Nell'ambito della sua funzione di collaborazione con il consiglio provinciale, il



collegio dei revisori fornisce dati e indicazioni tecniche, su richiesta dell'organo o del suo presidente o di singoli consiglieri. D'intesa con il presidente, il collegio ha la facoltà di partecipare a sedute del consiglio per riferire su specifici argomenti.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 118 (Revisione dello statuto provinciale)

- 1 - Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto provinciale sono deliberate dal consiglio provinciale con le modalità previste dalla legge.
- 2 - Prima di essere poste all'esame della competente commissione consiliare, le proposte di revisione dello statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di dieci giorni. Possono essere presentate osservazioni da chiunque abbia interesse entro i successivi quindici giorni.
- 3 - Una proposta di revisione respinta dal consiglio provinciale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

Art. 119 (Verifica statuto e regolamenti)

Il consiglio provinciale individua una apposita commissione consiliare cui è affidato il compito di verificare periodicamente l'attuazione e l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, proponendo, ove necessario, le opportune modifiche.



CONSIGLIO PROVINCIALE DI AREZZO

Ivano Del Furia

Presidente

Veziò Ricci

Vice-Presidente

Federico Lorenzoni

Vice-Presidente

Gruppo Consiliare Democratici di Sinistra:

Agostini Paolo

Amerighi Mauro

Badii Debora

Brandi Paolo

Ceccarelli Vincenzo

Del Furia Ivano

Dindalini Massimiliano

Faltoni Marino

Giardini Rino

Innocenti Degli Marco

Massai Claudia

Pesci Claudio

Rossi Fosca

Ruscelli Francesco

Santicioli Atos

Gruppo Consiliare Comunisti Italiani:

Attala Sandro



Gruppo Consiliare Centro Democratico:

Bizzarri Mario
Lorenzoni Federico

Gruppo Consiliare Socialisti Democratici Italiani:

Cipriani Graziano

Gruppo Consiliare Rifondazione Comunista:

Bottai Laura
Fontana Emanuele

Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale:

Baroni Valerio
Civitelli Oreste
Marri David
Panari Franco
Petri Danilo

Gruppo Consiliare Forza Italia:

Barciulli Alessandro
Carmignani Biancarosa
Ricci Vezio
Rossi Pier Luigi
Sestini Grazia



COMMISSIONE SPECIALE PER LA STESURA DELLO STATUTO DELLA PROVINCIA

COMPONENTI

Ivano Del Furia - **Presidente**

Rino Giardini - **Vice-Presidente**

Chianucci Gabriele - **Segretario Generale**

Attala Sandro
Baroni Valerio
Bizzarri Mario
Bottai Laura
Brandi Paolo
Cipriani Graziano
Innocenti Degli Marco
Lorenzoni Federico
Massai Claudia
Petri Danilo
Rossi Pier Luigi
Ruscelli Francesco
Sestini Grazia

